COPIA

COMUNE DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. **47**

OGGETTO

Approvazione del Piano del Fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 e del relativo Programma assunzionale. Verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, del 17 marzo 2020 e all'art. 1, comma 557 e ss., della legge n. 296/2006. Approvazione della Dotazione organica alla data del 31.12.2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **08:00** nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale

VIARO LUIGI	**Presente**
FERRARESE GUGLIELMO	**Presente**
FIORAVANTI FRANCO	**Presente**
MASIERO LORENZA	**Presente**
ZATTA GINO	**Presente**
ZEGGIO FRANCESCA	**Presente**

Assiste alla seduta il **Segretario Sig. PALUMBO DOTT. ALFREDO.** Il Sig. **VIARO LUIGI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to VIARO LUIGI

Il Segretario
F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO

Reg.Pubb. 216

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Responsabile Servizio Segreteria su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

dal **19-04-2022**

Il Responsabile Servizio Segreteria
addì **19-04-2022**
F.to BUSON DANTE

al **04-05-2022**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **02-05-2022**
essendo trascorsi dieci giorni dalla data su indicata di inizio di pubblicazione.

[ ]La presente deliberazione viene inviata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135 del TUEL D.Lgs. 267/2000.

( ) La presente deliberazione è stata ratificata dal Consiglio in data....., ai sensi dell'art. 175, c. 4 TUEL D.lgs. 267/2000;

li **03-05-2022**

F.to **Il Segretario**

La presente copia è conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio
BUSON DANTE

X BANTE

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, co. 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, e all'art. 70, co. 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento del personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e sue modifiche ed integrazioni;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4, dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente;

Richiamato l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e sue modifiche ed integrazioni si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Viste le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle p.a.*", il cui decreto di approvazione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato registrato presso la corte dei conti il 9 luglio 2018, reg.ne –succ. 1477, pubblicata in G.U.- S.G. n. 173 del 27 luglio 2018;

Preso atto che tali Linee di indirizzo sono volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi "*Piani dei fabbisogni di personale*" e sono entrate in vigore il giorno della pubblicazione della G.U.;

Dato atto che il "*Piano triennale del fabbisogno del personale*" (FTFP) deve essere definito in coerenza ed a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:
- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

Rammentato che la programmazione del fabbisogno di personale, deve essere preceduta dalla revisione della dotazione organica e, contestualmente, dalla ricognizione del personale in esubero;

Richiamata pertanto la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 21 gennaio 2022, esecutiva, recante la ricognizione negativa del personale in esubero alla data del 31 dicembre 2021;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione alle competenze di legge ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e confermato pertanto che, allo stato, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Richiamata la programmazione 2021-2023, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 39/2021, esecutiva e successivamente modificata con delibera n. 156 del 12 ottobre 2021;

Ritenuto di confermare la stessa relativamente all'assunzione mediante mobilità obbligatoria e utilizzo di graduatoria finale di merito di concorso pubblico, del seguente personale in sostituzione (c.d. "turnover") di personale già cessato o che cesserà per pensionamento:

nr. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato di cat. C, avente il profilo di "Istruttore Amministrativo-Contabile" dal 01.07.2022 (sostituzione di dipendente di cat. C6 c/o Finanziario);

nr. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato di cat. C, avente il profilo di "Istruttore Amministrativo-Contabile" dal 01.05.2023; (sostituzione di dipendente di cat. B7 c/o Segreteria Generale);

Ritenuto di modificare la citata programmazione relativamente all'assunzione mediante mobilità obbligatoria ed utilizzo di graduatoria finale di merito di concorso pubblico di:

nr. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato di cat. D, avente il profilo professionale di "Istruttore Direttivo – Assistente Sociale", dal 01.06.2022;

nr. 1 dipendente a tempo pino ed indeterminato di cat. B3, avente il profilo professionale di "Collaboratore amministrativo", dal 01.07.2022;

Ritenuto altresì di prevedere l'assunzione, con contratto di somministrazione a tempo determinato, di un dipendente di cat. B, con profilo professionale di "Esecutore tecnico" per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2022;

Richiamata la deliberazione della sezione delle Autonomie 4/SEZAUT/2021/QMIG che ricorda anche dopo l'entrata in vigore delle nuove regole assunzionali dei comuni ex art. 33, comma 2, del decreto "Crescita" n. 34 del 2019, che risulta tuttora vigente limite alla spesa di personale in valore assoluto (ex art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006);

Preso atto che l'importo da porre a confronto con predetto limite della media del triennio 2011-2013, pari a € 1.812.094,00= (al netto delle voci di spesa da detrarre);

Dato atto che, conseguentemente ai fini del calcolo della spesa del triennio 2022-2024 del personale compreso nello schema di Dotazione Organica 2022-2024, integrata come appena sopra specificato con le voci di salario accessorio e delle componenti da considerare, al lordo dei contributi di legge ed escluse le spese per missioni e formazione dei dipendenti che risultano neutre ai fini in oggetto, sono le seguenti:

	Voce di costo	2022	2023	2024
1	retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, compreso il Segretario Generale	1.682.723	1.590.214	1.585.584
2	spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile	16.500	--	--
3	eventuali emolumenti a carico dell'Ente corrisposti ai lavoratori socialmente utili	--	--	--
4	spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in convenzione (ex artt. 13 e 14, CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	--	--	--
5	spese per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL e compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 e comma 2, del TUEL	--	--	--
6	spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;	--	--	--
7	spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)	--	--	--
8	oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, compreso il Segretario Generale	472.112	436.228	435.014
9	spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.L, ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada	--	--	--
10	Irap, compreso il Segretario Generale	139.460	127.616	127.252
11	oneri per il nucleo familiare	4.196	--	--

12	buoni pasto	18.000	18.000	18.000
13	somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	--	--	--
	Totale voci di spesa	**2.332.991**	**2.172.058**	**2.165.850**
	Totale (netto Irap) =	**2.193.531**	**2.044.442**	**2.038.598**

Vanno in deroga al tetto di spesa del personale, le seguenti spese:

Voce di costo	2022	2023	2024
spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	--	--	--
spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno	40.000 (retr.) 10.000(contr.) 3.000 (Irap)	40.000 (retr.) 10.000(contr.) 3.000 (Irap)	40.000 (retr.) 10.000(contr. 3.000 (Irap)
spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	--	--	--
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (dal CCNL 2004 al CCNL 21.5.2018 e CCNL Segretario del 17.12.2020)	420.237	420.237	420.237
spese per il personale delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo	101.065	101.065	101.065
spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	3.720 (Pasqualin M. + Buson D.)	800 (Buson D.)	--
spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada	--	--	--
incentivi per la progettazione	12.707	12.707	8.077
incentivi per il recupero IMU	3.000	3.000	3.000
diritti di rogito	900	900	900
spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato	--	--	--
spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)	--	--	--
altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo	--	--	--
spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa art.3-bis,c.8 e 9 del d.l. n.95/2012	--	--	--
Spese per convenzione di segreteria generale	68.071	68.071	68.071
Totale voci da detrarre			

Totale voci di spesa	**2.332.991**	**2.172.058**	**2.165.850**
Totale voci da detrarre	**662.700**	**659.780**	**654.350**
differenza	**1.670.291**	**1.512.278**	**1.511.500**

Confrontati i dati suddetti:

Voce di costo	Media 2011-2013	previsione 2022	previsione 2023	previsione 2024
Spesa macroaggregato 101	2.212.486	2.193.531	2.172.058	2.038.598
Spesa macroaggregato 103	26.969	--	--	--
Irap Spesa macroaggregato 102	130.567	139.460	127.616	127.252
Totale spesa di personale (A)	2.370.022	2.332.991	2.172.058	2.165.850
Componenti escluse (B)	-557.928	- 662.700	- 659.780	- 654.350
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	**1.812.094**	**1.670.291**	**1.512.278**	**1.511.500**

Dato atto pertanto del rispetto del limite alla spesa di personale in valore assoluto (ex articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006);

Richiamato altresì il comma 2 del citato art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce: "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (...). I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.*";

Visto il decreto del Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica del 17 marzo 2020, recante "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.*", pubblicato in G.U., S.G. n. 108 del 27 aprile 2020, che ha dato applicazione alla suddivisione dei comuni in fasce demografiche, al meccanismo di calcolo dei limiti di spesa del personale e delle percentuali di incremento;

Visto l'art. 1, comma 1, di predetto decreto che così recita: "*Il presente decreto è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.*";

Vista la Circolare ministeriale sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 giugno 2021 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2020 e che pertanto questa sarà l'annualità considerata per il calcolo;

Preso quindi atto che il Comune di Lendinara si colloca nella fascia demografica (f) (tra 10 mila e 59.999 abitanti) per la quale è previsto un valore-soglia del 27%, costituito dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Rammentato che con Delibera n. 55 del 25 giugno 2020 la Corte dei Conti Emilia Romagna ha specificato che per "*ultimo rendiconto della gestione approvato*" deve intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale;

Dato quindi atto che:

Spesa di personale lorda (netto Irap 114.045,31)		Entrate correnti				
Anno	2020	anno				
Voce	importo	Entrate correnti	2018	2019	2020	media
Personale tempo ind. e det.	1.853,223,44	Entrata Tit.1, 2 e 3	10.846.633,92	10.256.892,14	12.476.941,23	11.193.489,10
Rapp. Coll.ne, somministr.	39.107,30					
altro						

		FCDE (2022)				693.427,17
TOTALE	**1.892.330,74**					**10.500.061,93**

Calcolo del valore-soglia

Anno 2022 = valore soglia 27% per Comuni con pop. sup. a 10.000 abitanti

(1) Spesa personale 2020	(2) Media entrate correnti	Rapporto tra (1) e (2)	(3) Valore soglia in €	Differenza: (3) – (1) = €
1.892.330,74	10.500.061,93	18,02	**2.835.016,72 [^]**	942.685,98

^ (10.500.061,93 x 0,27)

Verifica del rispetto del valore-soglia 27%:

anno	(1) Spesa personale [*]	(2) Media entrate correnti 2018-2020	Rapporto tra (1) e (2)	(3) valore soglia in €	Differenza: (1) – (3) = €
2022	2.193.531	10.500.061,93	0,21	2.835.016,72	- 641.485,72
2023	2.044.442	10.500.061,93	0,19	2.835.016,72	- 790.574,72
2024	2.038.598	10.500.061,93	0,19	2.835.016,72	- 796.418,72

* netto irap

nel triennio 2022-2024 la spesa di personale del Comune di Lendinara si colloca al di sotto del citato valore-soglia del 27%;

Dato altresì atto che a norma dell'art. 5 del succitato Decreto, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni sotto il valore-soglia possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente tabella, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia:

	2020	2021	2022	2023	2024
f) comuni da 10.000 a 59.999 ab.	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%

Specificato che detto potenziale incremento ammonta a:

Spesa personale 2018:

Collaborazione/somministrazione = € 178.514,91
Personale tempo indeterminato = € 2.204.166,56

Totale = € 2.382.681,47

Incremento di spesa teorico ammissibile nel 2022 = 19% di 2.382.681,47 = € 452.709,48
Incremento di spesa teorico ammissibile nel 2023 = 21% di 2.382.681,47 = € 500.363,11
Incremento di spesa teorico ammissibile nel 2024 = 22% di 2.382.681,47 = € 524.189,92

Limite anno 2022= (2.382.681,47 + 452.709,48)= 2.835.390,95 > 2.835.016,72 (valore soglia)
Limite anno 2023= (2.382.681,47 + 500.363,11)= 2.882.044,58 > 2.835.016,72 (valore soglia)
Limite anno 2024= (2.382.681,47 + 524.189,92) = 2.906.871,39 > 2.835.016,72 (valore soglia)

Per il calcolo dell'incremento della spesa teorica di personale è quindi necessario assumere come limite massimo il valore soglia 2022:

Spesa prevista di personale (come da programmazione assunzionale triennale):

- anno 2022 = 2.332.991 - 139.460 (irap) = € 2.193.531=
- anno 2023 = 2.172.058 - 127.616 (irap) = € 2.044.442=
- anno 2024 = 2.165.850 - 127.252 (irap) = € 2.038.598=

Possibile aumento di spesa teorico (rispetto alle assunzioni programmate nel triennio) al netto dell'Irap, possibile purché sia rispettato l'altro limite in valore assoluto ex articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006:

- anno 2022 = 2.835.016,72 (valore soglia) – 2.193.531= 641.485,72
- anno 2023 = 2.835.016,72 (valore soglia) – 2.044.442= 790.574,72
- anno 2024 = 2.835.016,72 (valore soglia) – 2.038.598= 796.418,72

Dato atto che nella spesa di personale sono stati considerati i costi del personale assunto per "mobilità volontaria" o "passaggio diretto" da altra amministrazione, poiché con il nuovo sistema le assunzioni non sono più soggette a un vincolo specifico; infatti gli enti sono lasciati liberi di effettuare discrezionalmente tutta la spesa che ritengono di investire in nuove assunzioni, cioè quel margine di spesa permesso se il singolo ente dimostri un rapporto tra totale della spesa di personale al lordo degli oneri, da un lato, e primi tre titoli dell'entrata al lordo del fondo crediti di dubbia esigibilità, dall'altro, inferiore ai valori-soglia che saranno definiti da un decreto della Funzione pubblica. Le assunzioni saranno ammesse entro la differenza in valori finanziari derivante dalla differenza tra rapporto-valore soglia e rapporto specifico dell'ente. La norma, quindi, consente di evidenziare una capacità di spesa complessiva per nuove assunzioni, che a questo punto non differenzia tra assunzioni per concorso o per mobilità. Di fatto, entrambe finiscono per consumare il plafond che si crea se il rapporto del singolo ente risulti inferiore al valore-soglia: l'assunzione mediante mobilità, infatti, comunque incrementa la spesa di personale, sempre che non si siano verificati contestualmente fenomeni simmetrici di riduzione, come pensionamenti o mobilità in uscita o altre modalità di cessazione di rapporti di lavoro;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Dato atto che con atto del 13.04.2022 prot. Ente nr. 0008974 l'Organo di revisione contabile ha espresso parere favorevole in ordine alla coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui ai citati art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006 e che la stessa sarà esecutiva solo nel caso di parere favorevole;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui all'art. 97, comma 2°, del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

a) **di dare atto che il Comune di Lendinara**:

- appartiene alla fascia demografica f) del decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del 17 marzo 2020 avendo una popolazione residente superiore a 10 mila abitanti;
- che per il triennio 2022-2024, il rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, si colloca al di sotto del valore-soglia del 27%;
- che per il triennio 2022-2024 la capacità di spesa potenziale di personale, aggiuntiva rispetto i costi previsti dalla programmazione assunzionale riportata al punto c), ammonta a:

- anno 2022 = 2.835.016,72 (valore soglia) – 2.193.531= 641.485,72
- anno 2023 = 2.835.016,72 (valore soglia) – 2.044.442= 790.574,72
- anno 2024 = 2.835.016,72 (valore soglia) – 2.038.598= 796.418,72

b) **di confermare la Dotazione organica dell'Ente**, il cui schema riassuntivo numerico è riportato nell'**Allegato A** alla presente deliberazione;

c) **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il **Piano del Fabbisogno del personale 2022-2024 e la relativa programmazione assunzionale**, dando atto che la relativa spesa di personale risulta finanziariamente coperta:

	01.06.2022	concorso pubblico (richiesta di mobilità obbligatoria art. 34-bis del d.lgs. n.165/2001 già espletata)	N. 1 Istruttore direttivo Assistente Sociale – Cat. D	III^ Servizi Sociali

2022	01.07.2022	Utilizzo graduatoria concorsuale	Nr. 1 Collaboratore Amministrativo – cat. B3	I^ Settore Amministrativo
	01.07.2022	concorso pubblico (richiesta di mobilità obbligatoria art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 già espletata)	Nr. 1 Istruttore Amministrativo-Contabile - cat. C	II^ Settore Finanziario
2023	01.05.2023	concorso pubblico (richiesta di mobilità obbligatoria art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 già espletata)	Nr. 1 Istruttore Amministrativo-Contabile - cat. C	I^ Settore Amministrativo
2024	--	--	--	--

*****

Assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni Soggette al vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 *					
Anno	inizio	fine	Limite di spesa - rif. 2009	Spesa prevista	N./Profilo/categoria/tipologia
2022	03.01.2022	09.04.2022	35.446,00 + 2.580,00	5.200	Agente di P.L.
2023	--	--	--	--	--
2024	--	--	--	--	--

*****

Contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio Soggetto al vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 *					
Anno	inizio	fine	Limite di spesa – rif. 2009	Spesa prevista	Tipologia di contratto
2022	2.580,00 + 35.446,00			16.275	Somministrazione Cat. B - Esecutore tecnico
2023	2.580,00 + 35.446,00			0	--
2024	2.580,00 + 35.446,00			0	--

* Secondo la Corte dei Conti per gli Enti locali l'obbligo è di rispettare un tetto di spesa onnicomprensivo relativo alle svariate tipologie di lavoro flessibile (tempo determinato, incarichi di collaborazione, somministrazione di lavoro, ecc.) parametrato alla spesa sostenuta nel 2009 per le suddette tipologie di lavoro:

Verifica rispetto del limite:

2022	38.026 < 16.275	Contratto di somministrazione - Cat. B - Esecutore tecnico

d) **di dare atto che la programmazione del Fabbisogno di personale 2022/2024 rispetta (non supera) il limite di cui all'art. 1 comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006**, inteso come spesa potenziale massima, pari ad € 1.812.094,00= (al netto delle decurtazioni di legge) e corrisponde alla media della spesa del triennio 2011-2013, come si deduce dal prospetto di calcolo/verifica limiti di spesa di personale indicato in premessa, che riporta, per le verifiche di cui alla predetta norma di legge, i margini di spesa sostenibili nel medesimo triennio;

e) **di dare atto che non necessità provvedere alla revisione della Struttura organizzativa dell'Ente**, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. nr. 165/2001, non sussistendo, allo stato, personale in esubero (v. deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2022);

f) di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale;

g) verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

h) verificato inoltre che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che nell'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono situazioni di squilibrio finanziario;

i) dato atto che la l'organico dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12.03.1999, n. 68 in quanto la vi è la copertura della quota d'obbligo prevista;

l) di fornire la prescritta informazione di cui all'art. 4 del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018, alla Delegazione Sindacale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

m) dato atto che l'Ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 8/2022, esecutiva, il Piano delle azioni positive per il triennio 2022-2024;

n) specificato che l'Ente ha in corso di predisposizione il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2022/2024;

o) dato atto che l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione ed ha certificato i crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del d.l. n. 185/2008;

p) di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

q) di inviare, entro 30 gg, al dipartimento Funzione Pubblica il presente atto tramite il portale SICO.

r) di demandare al Responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di dare seguito al Programma assunzionale per l'anno 2022-2023-2024, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

di comunicare il presente provvedimento ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

****

Allegato A: Dotazione organica dell'Ente alla data dal 31.12.2022.

Allegato delibera n. 47 **del** 14 APR. 2022

OGGETTO: Approvazione del Piano del Fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 e del relativo Programma assunzionale. Verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, del 17 marzo 2020 e all'art. 1, comma 557 e ss., della legge n. 296/2006. Approvazione della Dotazione organica alla data del 31.12.2022.

(******) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000: Favorevole.
08-04-2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO
- BUSON DANTE -

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE

08/04/2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO F.F.
- MELON PAOLO -

Il Segretario Generale dà atto di aver svolto i compiti di cui all'art.97, comma 2° del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000.

14/4/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
- PALUMBO DOTT. ALFREDO -